
Allegato "C" al n. 4681/2733 di rep.

STATUTO

"YAKKYO S.P.A."

1) Denominazione

- 1.1** E' corrente una società per azioni con la denominazione "Yakkyo S.p.A." (di seguito la "Società").

2) Sede

- 2.1** La Società ha sede nel comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 *ter* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
- 2.2** L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, depositi, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

3) Domicilio dei soci

- 3.1** Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.
- 3.2** In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci, si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

4) Durata e recesso

- 4.1** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.
- 4.2** Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 4.1, i soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge o dallo Statuto.
- 4.3** È, altresì, riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM-Pro"), salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("EGM") o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo

33 della direttiva 2014/65 MIFID e sue successive modifiche o integrazioni, che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

- 4.4 Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente Articolo 4 il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.
- 4.5 Resta, altresì, inteso che in tutte le ipotesi di recesso trovano applicazione le previsioni degli articoli da 2437-bis a 2437-quater del Codice Civile.

5) Oggetto

- 5.1 La Società opera nel campo dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ai fini (e nei limiti) previsti dagli articoli 25-32 del Decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e loro successive modificazioni e/o integrazioni. La stessa ha per oggetto le seguenti attività:
- ricerca e selezione di fornitori e prodotti sul mercato cinese e gestione dei relativi ordini, inclusa gestione dello shopping a distanza mediante qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica e tecnologico;
 - commercializzazione mediante tecnologie innovative, internet e, in genere nuove tecnologie, anche avvalendosi allo scopo di attività di marketing strategico e operativo e ricerche di mercato, dei servizi di cui sopra nel rispetto delle norme in materia di privacy;
 - commercializzazione, in Italia e all'estero, di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore pubblicitario connessi direttamente o indirettamente alle attività sviluppate e/o commercializzate;
 - qualsiasi ulteriore attività di ricerca e sviluppo in qualsiasi settore che sia utile ed opportuna per mettere a punto e commercializzare i servizi di cui sopra.
- 5.2 La Società potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o ditte aventi scopi analoghi o affini al proprio, purché in via non prevalente.
- 5.3 La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie (ivi comprese l'assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche ed altre garanzie reali) che abbiano attinenza sia pure indirettamente con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento. Il tutto potrà essere svolto in modo non prevalente ma come operazioni funzionalmente collegate al raggiungimento degli scopi sociali.

6) Capitale sociale

- 6.1 Il capitale sociale è pari a Euro 55.000,00 (cinquantacinque mila e zero centesimi) e suddiviso in numero 5.491.150 (cinque milioni quattrocentonovantunomila centocinquanta) azioni ordinarie prive del valore nominale (le "Azioni").
- 6.2 L'assemblea in data **4 luglio 2023** ha deliberato, *inter alia*:

- l'aumento di capitale a pagamento, scindibile, da eseguirsi anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, entro il termine ultimo di sottoscrizione del 31 dicembre 2023, per un ammontare massimo, inclusa la quota a servizio dell'opzione *greenshoe*, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e con le stesse caratteristiche delle Azioni in circolazione;
- il conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega, da esercitarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, ad emettere warrant e a deliberare il collegato aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, da eseguirsi anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, entro il termine ultimo di sottoscrizione del 29 luglio 2026, per un ammontare massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di compendio, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei warrant, con attribuzione al Consiglio di Amministrazione, in sede di esercizio delle deleghe conferitegli, del potere di modificare:
 - il rapporto di conversione di cui *infra* entro il limite massimo di 1 (una) azione di compendio ogni 4 (quattro) warrant esercitati;
 - l'entità dell'aumento di capitale a servizio dei warrant di cui *infra* sino ad un massimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo.

In esecuzione della delega conferita dall'assemblea dei soci del 4 luglio 2023, il consiglio di amministrazione del giorno **11 settembre 2023** ha deliberato, con efficacia alla data di ammissione degli strumenti finanziari della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e con efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte, da eseguirsi anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, entro il termine ultimo di sottoscrizione del 29 luglio 2026, per un ammontare massimo di Euro 50.000,00 (cinquanta mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di compendio, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei warrant.

L'assemblea in data **1° dicembre 2023** ha deliberato, *inter alia*, di:

- modificare la condizione di efficacia dell'aumento di capitale, deliberato dall'assemblea in data 4 luglio 2023 ai punti 2) e 3) di parte straordinaria, prevedendo che l'efficacia di detto aumento sia sospensivamente condizionata alla ammissione delle Azioni su sistema multilaterale di negoziazione Euronext

Growth Milan-Segmento Professionale, allo scopo di consentire l'eventuale collocamento di azioni di nuova emissione da riservarsi alla sottoscrizione, esclusivamente agli investitori professionali di cui all'Allegato II, Parte 1 e 2, della Direttiva 2014/65/UE in Italia, negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito in quanto normativa nazionale ai sensi della European Union (Withdrawal) Act del 2014 e successive modifiche e altri investitori istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità;

- prorogare il termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale, deliberato dall'assemblea in data 4 luglio 2023 ai punti 2) e 3) di parte straordinaria, alla data del **31 dicembre 2025**.

7) Azioni

- 7.1** Ogni Azione è nominativa, indivisibile e liberamente trasferibile per atto tra vivi o a causa di morte.
- 7.2** Le Azioni danno diritto ad 1 (uno) voto ciascuna.
- 7.3** Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- 7.4** Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione EGM-Pro ed EGM, la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Regolamento Emittenti EGM**").
- 7.5** Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni su sistemi multilaterali di negoziazione concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, dell'articolo 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell'articolo 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
- 7.6** Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni sul sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della ammissione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

8) Conferimenti - Aumenti di capitale

- 8.1** Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 8.2** L'assemblea dei soci potrà attribuire, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare, in uno o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, in una o più volte, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensivo del corrispondente aumento di capitale sociale per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 8.3** E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.
- 8.4** È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile.

9) Categorie di azioni - strumenti finanziari – obbligazioni –

- 9.1** Nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del Codice Civile, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo ove non vietato da leggi speciali.
- 9.2** La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 e dell'articolo 2349, ultimo comma, del Codice Civile, nonché *warrant*.
- 9.3** Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge o dal presente Statuto, può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con *warrant*.

10) Identificazione degli azionisti

- 10.1** In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative *pro-tempore* vigenti.

11) Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

- 11.1** Per tutto il periodo in cui le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su EGM-Pro e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili,

le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento Emittenti EGM, come di volta in volta integrato e modificato (“**Disciplina sulla Trasparenza**”).

- 11.2** In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare al consiglio di amministrazione della Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto e per “partecipazione” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “**Partecipazione Significativa**”) e qualsiasi cambiamento, come definito nel Regolamento Emittenti EGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società (il “**Cambiamento Sostanziale**”).
- 11.3** L’obbligo informativo di cui sopra sussiste in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 11.4** Il Cambiamento Sostanziale dovrà essere comunicato al consiglio di amministrazione senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina Richiamata di volta in volta vigente.
- 11.5** Il diritto di voto inerente alle Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, con il contributo determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377 del Codice Civile.
- 11.6** Le Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell’assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.
- 11.7** Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

12) OPA Endosocietaria

- 12.1** A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM-Pro, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in

quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.

- 12.2** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.
- 12.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 12.4** Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’ammissione delle Azioni della Società alle negoziazioni su EGM-Pro.

13) Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

- 13.1** A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM-Pro, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 13.2** In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il “**Regolamento Consob**”), come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento Consob prevedano che Consob debba determinare il prezzo per l’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da parte dei soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al

consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

- 13.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.
- 13.4** L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la correlata Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
- 13.5** Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

14) Revoca delle Azioni dall'ammissione alle negoziazioni

- 14.1** La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su EGM-Pro deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società (l'"EGA") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 14.2** Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari su EGM-Pro, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su EGM o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID e sue successive modifiche o integrazioni, che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

15) Assemblea

- 15.1** L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

- 15.2** L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
- 15.3** L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
- 15.4** A partire dal momento in cui, e fino a quando, le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su EGM-Pro, salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:
- (a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (c) richiesta di revoca dalle negoziazioni su EGM-Pro, ai sensi dell'Articolo 14 del presente Statuto, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM.
- 15.5** In concorso con le competenze dell'assemblea, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

16) Convocazione dell'assemblea

- 16.1** L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.
- 16.2** L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un Paese membro dell'Unione Europea, nei termini di legge *pro-tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, anche per estratto, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "Il Sole 24 ore" o "Corriere della Sera" almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea.
- 16.3** L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (fisico o virtuale), del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- 16.4** In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si

reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e di controllo non presenti.

- 16.5** L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni nelle ipotesi previste dall'articolo 2364 del Codice Civile.

17) Intervento in assemblea e rappresentanza

- 17.1** Hanno diritto di intervento in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
- 17.2** A partire dal momento in cui le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su EGM-Pro o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
- 17.3** La comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora detta comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
- 17.4** I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.
- 17.5** La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione, per richiamo volontario, l'articolo 135-*undecies* del TUF e le

conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

18) Svolgimento dell'assemblea

- 18.1** La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci e, in particolare, che siano rispettate le condizioni che seguono:
- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 18.2** L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.
- 18.3** Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione, accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.
- 18.4** Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio.
- 18.5** Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

19) Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

- 19.1** L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e deliberativi previsti da altre disposizioni del presente Statuto.

20) Operazioni con parti correlate

- 20.1** Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 20.2** Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, per la nozione di "operazioni con

parti correlate”, “operazioni di maggiore rilevanza”, “comitato operazioni parti correlate”, “presidio equivalente”, “soci non correlati” etc., si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la “**Procedura OPC**”) e alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

- 20.3** Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell’assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all’assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell’equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente Statuto, fermo restando che il compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell’operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea e contrari all’operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 20.4** Le operazioni con parti correlate, in caso d’urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

21) Organo amministrativo

- 21.1** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non soci, nominati dall’assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.
- 21.2** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM *pro tempore* vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF (d’ora innanzi “**Amministratore/i Indipendente/i**”).
- 21.3** Spetta all’assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell’organo di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di cessazione dalla carica di amministratore per qualsiasi causa.
- 21.4** Gli amministratori durano in carica fino a 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
- 21.5** A partire dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su EGM-

Pro, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Inoltre, le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

21.6 Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

21.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti;
- (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, individuati in conformità alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;
- (v) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).

21.8 I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

21.9 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

21.10 Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci,

direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

- 21.11** I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 21.12** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 21.13** I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 21.14** Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
 - (b) dalla seconda lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
- 21.15** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina dell'Amministratore Indipendente ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto secondo l'ordine progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.
- 21.16** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 21.17** In caso di parità di voti tra liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
- 21.18** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione

delle medesime.

- 21.19** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 21.20** In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, uno dei quali, in ottemperanza alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.
- 21.21** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno. Qualora sia cessato l'Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato, in ottemperanza dalla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- 21.22** La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
- 21.23** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'EGA; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 21.24** Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero consiglio di amministrazione cesserà e gli amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. Resta inteso che il consiglio di amministrazione si intenderà cessato dalla sua sostituzione.

22) Riunioni del consiglio di amministrazione

- 22.1** Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o in un Paese membro dell'Unione Europea, ogniqualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.
- 22.2** La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza. L'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- 22.3** Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.
- 22.4** È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti.
- 22.5** Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

23) Poteri del consiglio di amministrazione

- 23.1** Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea.
- 23.2** Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi

dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile nonché la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'articolo 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

24) Deliberazioni del consiglio di amministrazione

- 24.1** Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto le materie non delegabili dal consiglio di amministrazione o le operazioni con parti correlate.
- 24.2** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

25) Presidente

- 25.1** Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice-presidenti.
- 25.2** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice-presidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.
- 25.3** Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.

26) Organi delegati

- 26.1** Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica; nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri, con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile o del presente Statuto.
- 26.2** Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
- 26.3** Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati

dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.

- 26.4** In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

27) Rappresentanza legale della Società

- 27.1** La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
- 27.2** In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.
- 27.3** I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.
- 27.4** Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.
- 27.5** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

28) Compensi

- 28.1** Agli amministratori, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.
- 28.2** Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.
- 28.3** L'assemblea dei soci può anche determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

29) Collegio sindacale

- 29.1** Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea, che ne determina altresì il compenso per tutta la durata dell'incarico.
- 29.2** I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre

società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile.

- 29.3** I sindaci sono rieleggibili.
- 29.4** Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.
- 29.5** A partire dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su EGM-Pro, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 29.6** Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Inoltre, le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 29.7** La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 29.8** Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 29.9** I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 29.10** Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 29.11** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 29.12** Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 29.13** Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- (iv) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).

29.14 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

29.15 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

29.16 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

29.17 In caso di parità di voti tra liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

29.18 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

29.19 È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

29.20 Per la nomina di quei sindaci, che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

29.21 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

29.22 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

29.23 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

29.24 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 22.4 del presente Statuto.

30) Revisione legale dei conti

30.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione, iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.

30.2 Il compenso dovuto al soggetto incaricato della revisione è determinato dall'assemblea.

31) Esercizio sociale

31.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.

32) Utili

32.1 Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

33) Finanziamenti dei soci – Patrimoni destinati

33.1 I soci possono effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

33.2 La Società potrà, altresì, costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

34) Scioglimento e liquidazione

34.1 In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.

34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

34.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

(a) il numero dei liquidatori;

(b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;

- (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

34.4 L'assemblea dei soci, regolarmente costituita, manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

35) Rinvio alle norme di legge

35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, *pro tempore* vigenti.

F.to: Stefania Anzelini